



Città metropolitana di Milano

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Rifiuti, Bonifiche e Autorizzazioni Integrate Ambientali

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.780/2018 del 02/02/2018

Prot. n.26421/2018 del 02/02/2018
Fasc.9.11 / 2010 / 1940

Oggetto: MAECO di Mainetti Anna & C. S.a.s.. Autorizzazione di Variante non sostanziale all'impianto autorizzato dalla Provincia di Milano con atto di R.G. n. 629/2012 del 25.01.2012 in Pozzo d'Adda - Via Copernico n. 28, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06.

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE ED AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI

Visti e richiamati:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”*;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, ed in particolare l'articolo 23;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*, in particolare l'art. 1, comma 16;
- la legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 *“Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015 n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni”)*;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Città metropolitana di Milano approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano del 18.01.2017, n. Rep. 6/2017, atti n. 281875\1.10\2016\9;

- gli articoli 43 e 44 del Testo Unificato del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Approvato dal Consiglio Metropolitan con deliberazione n.35/2016 del 23/05/2016);
- gli articoli 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana in materia di attribuzioni di competenza dei dirigenti;
- il Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano" approvato dal Sindaco Metropolitan in data 26/10/2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7 ;
- il decreto del Sindaco metropolitan Rep. Gen. 282/2016 del 16/11/2016 ad oggetto "Conferimento di incarichi dirigenziali ai Dirigenti a tempo indeterminato della Città metropolitana di Milano";
- il comma 5, dell'art. 11, del Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città metropolitana di Milano approvato con deliberazione R.G. n. 5/2017 del 18.01.2017;
- il decreto sindacale Rep. Gen. n. 24/2017 del 31/01/2017 avente ad oggetto "*Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la città metropolitana di Milano 2017-2019 (PTPCT 2017-2019)*" modificato ed integrato dal Decreto del Sindaco Metropolitan Rep. Gen. n. 249/2017 del 28/09/2017;

Considerato che il presente provvedimento:

- con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPC 2017-2019 a rischio medio;
- non ha riflessi finanziari, pertanto non è soggetto a parere di regolarità contabile;
- non rientra tra quelli previsti e sottoposti agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale;

Preso atto delle dichiarazioni rese dal soggetto istante ai sensi del DPR 445/00 e delle conseguenze derivanti dall'indebito utilizzo della disciplina in tema di autocertificazioni di cui all'art. 76 del citato T.U.;

Visti:

- il decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006, Parte IV, "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati*";
- la legge regionale n. 26/2003 "*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*";

Premesso che la Società MAECO di Mainetti Anna & C. S.a.s. con sede legale ed impianto in Liscate (MI) - Via Fosse Ardeatine n. 2 è destinataria dei seguenti provvedimenti:

- Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 629/2012 del 25.01.2012 avente per oggetto: "*MAECO di Mainetti Anna & C sas, con sede legale nel comune di Cassano D'Adda (MI), via Mozart 3/A. Autorizzazione alla realizzazione di un impianto da ubicare nel Comune di Pozzo D'Adda (MI), via Copernico, 28, nonché all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) e recupero (R5) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi*";
- Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 11696/2016 del 21.12.2016 avente per oggetto: "*MAECO di Mainetti Anna & C. S.a.s., Autorizzazione di variante sostanziale all'impianto autorizzato dalla Provincia di Milano di R.G. n. 629/2012 del 25.01.2012 in Pozzo d'Adda - Via Copernico n. 28, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06*";

Vista l'istanza presentata dall'Impresa MAECO di Mainetti Anna & C. S.a.s. pervenuta alla Città Metropolitana di Milano in data 8.01.2018 (prot. gen. Città metropolitana n. 3257) volta ad ottenere una variante sostanziale dell'autorizzazione all'impianto sito in Pozzo d'Adda (MI) - via

Copernico n. 28;

Vista la nota del 10.01.2018 (prot. gen Città metropolitana n. 5603), con la quale è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i.;

Considerato che ad A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza non è stato chiesto parere come previsto nella nota della direzione d'Area Ambiente della Città Metropolitana di Milano del 20.06.2017 (prot. gen. Città metropolitana n. 100366) e da indicazioni di ARPA (rif. Note prot. gen. Città metropolitana n. 156587 del 28.06.2017 e prot. gen. Città metropolitana n. 156596 del 28.06.2017);

Preso atto che A.T.S. Milano 2, il Comune di Pozzo d'Adda, l'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano, il Servizio Acque Reflue e il Servizio Inquinamento Atmosferico della Città Metropolitana di Milano non hanno inviato il proprio parere, né hanno evidenziato motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e considerato che trattasi di variante non sostanziale di attività già in esercizio, si ritiene che sussistano i presupposti per il rilascio del presente provvedimento;

Dato atto che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti pari a € 744,00= ricevute dei versamenti rispettivamente effettuati nelle date 20.12.2017 e il 15.01.2018;

Determinato, ai sensi della D.G.R. 19.11.2004 n. 19461, in € 61.606,22.= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa MAECO di Mainetti Anna & C. S.a.s. deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano - con sede in Milano, Via Vivaio n. 1 - C.F./ P. Iva n. 08911820960; il precitato importo è stato calcolato come di seguito indicato:

- messa in riserva (R13) di mc di rifiuti non pericolosi, pari a € 7.064,80.= (400 mc x € 176,62 x 10%);
- messa in riserva (R13) di mc di rifiuti pericolosi, pari a € 847,80.= (24 mc x € 176,62 x 10%);
- deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi pari ad € 28.965,68. = (164 mc x € 176,62);
- deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi pari ad € 3.532,56. = (4 mc x € 176,62);
- recupero (R12, R5) di rifiuti per un quantitativo massimo annuo pari a 1.200 t/anno (5 t/g), pari a € 21.195,38=;

Precisato che l'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva (R13) è subordinata all'avvio a recupero entro 6 mesi dall'accettazione dell'impianto;

Ricordato che il presente provvedimento rilasciato all'Impresa MAECO di Mainetti Anna & C. S.a.s., ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, comma 6, sostituisce pareri, autorizzazioni e concessioni di organi e/o Enti come di seguito indicati:

- autorizzazione gestione rifiuti;

Richiamato l'Allegato al presente provvedimento che contiene la normativa settoriale, le prescrizioni generali e specifiche relative all'attività di gestione rifiuti;

Tutto ciò premesso,

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i, per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente richiamati, la variante non sostanziale dell'impianto autorizzato dalla Provincia di Milano con Disposizione Dirigenziale di R.G. n. 629/2012 del 25.01.2012 e s.m.i. a favore dell'Impresa MAECO di Mainetti Anna & C. S.a.s. con sede legale in Cassano d'Adda (MI) - Via Mozart n. 3/A, nella persona del legale rappresentante *pro-tempore*, per la gestione dell'impianto sito in Pozzo d'Adda (MI) - Via Copernico n. 28, alle condizioni e prescrizioni riportate

nell'Allegato Tecnico "Gestione Rifiuti" del 2.02.2018 e negli elaborati grafici, uniti a formare parte integrante del presente provvedimento;

FATTO PRESENTE CHE

1. l'autorizzazione, come previsto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152 del 2006 ha durata pari a dieci anni e pertanto avrà scadenza il **24.01.2022**;
2. l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione;
3. sono confermate tutte le condizioni e prescrizioni previste dalla Autorizzazione Dirigenziale di R.G. n. 629/2012 del 25.01.2012 e s.m.i. tranne quelle espressamente modificate con il presente provvedimento;
4. la società MAECO di Mainetti Anna & C. S.a.s. dovrà presentare un'appendice alla garanzia finanziaria prestata a fronte della Autorizzazione di R.G. n. 629/2012 del 25.01.2012 per un aumento da € **58.674,22.=** ad € **61.606,22.=**, come in premessa specificato la predetta appendice alla garanzia finanziaria deve essere prestata ed accettata dalla Città Metropolitana di Milano in conformità con quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. 19461 del 19.11.2004;
5. la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui al precedente punto comporta la revoca, previa diffida, del provvedimento medesimo;
6. qualora l'attività dell'Impresa rientri tra quelle elencate nella Tabella A1 al d.P.R. 11 luglio 2011, n. 157 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE", il gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006;
7. il presente provvedimento produce gli effetti di quanto stabilito dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06, dandosi atto che sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali settoriali:
 - autorizzazione alla gestione dei rifiuti, ex art. 208 del d.lgs. 152/06;
8. copia del presente atto deve essere tenuto presso l'impianto ed esibito agli organi di controllo.

INFORMA CHE

- il presente provvedimento viene reso disponibile, senza scadenza temporale, sulla piattaforma on line *Inlinea* e che il suo caricamento sulla stessa verrà reso noto tramite avviso, inviato mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), all'Impresa MAECO di Mainetti Anna & C. S.a.s., al Comune di Pozzo d'Adda, A.R.P.A. - Dipartimento di Milano, A.T.S. territorialmente competenti, al Servizio Acque Reflue, al Servizio Inquinamento Atmosferico della Città Metropolitana di Milano e all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano
- il presente provvedimento, inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano, è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nei termini di legge;
- il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", al fine di assolvere ad un obbligo di pubblicazione ulteriore rispetto a quelli previsti dal D.Lgs. 33/2013, quale obiettivo strategico definito dall'Ente con il "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" della Città metropolitana di Milano riferito al triennio 2017 - 2019 (PTPCT 2017-2019)";
- gli interessati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del d.lgs. n. 196/2003, che i dati sono trattati obbligatoriamente ai fini del procedimento amministrativo autorizzatorio; gli interessati,

ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, hanno altresì diritto di ottenere in qualsiasi momento la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiedere l'integrazione e l'aggiornamento, oppure la rettifica; possono, altresì, chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 7 e 13 del d.lgs. 196/03 è la Città Metropolitana di Milano nella persona del Sindaco Metropolitan, mentre il Responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy è il Direttore del Settore Rifiuti, Bonifiche ed Autorizzazioni Integrate Ambientali ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. "Codice di protezione dei dati personali";

- contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta notifica;
- il Direttore dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo nel procedimento, come previsto dalla l. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città Metropolitana di Milano;
- sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla L. 190/2012 e dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano, che sono state osservate le direttive impartite al riguardo e sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del il Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano” approvato dal Sindaco Metropolitan in data 26/10/2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7.

**IL DIRETTORE DEL
SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E
AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI
*Dott. Luciano Schiavone***

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del Procedimento amministrativo: Dr.ssa Raffaella Quitadamo

Responsabile dell'istruttoria (al quale rivolgersi per informazioni sull'istruttoria della pratica): Dott.ssa Tiziana Luraschi

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All.A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.

€ 1,00: 01130697752772 - 01130697752761 - 01130697752750

€ 16,00: 01130697752783

Data 2 febbraio 2018

Protocollo 26421 fasc. 9.11/2010/1940

Pagina 1

**RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA:
AUTORIZZAZIONE UNICA (EX ART. 208 D.LGS. 152/06)**

**SETTORE RIFIUTI BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI**

Oggetto: MAECO di Mainetti Anna & C. S.a.s. con sede legale in Cassano d'Adda - via Mozart n. 3/A ed insediamento in Pozzo d'Adda (MI), Via Copernico n. 28. Autorizzazione unica per variante non sostanziale all'impianto di recupero (R5, R12, R13) e smaltimento (D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06.

1. ANAGRAFICA

CIP (Codice Identificativo Pratica)	RI03653V
RAGIONE SOCIALE	MAECO di Mainetti Anna & C. S.a.s.
C.F./P.IVA	03063860963
SEDE LEGALE	Cassano d'Adda (MI) - Via Mozart n. 3/A
SEDE OPERATIVA	Pozzo d'Adda (MI) - Via Copernico n. 28
CODICE ATECO	46.77.2

2. LOCALIZZAZIONE

Foglio catastale	3
Particella catastale	242
Gauss Boaga x	1539675
Gauss Boaga y	5046652
Via/Piazza/Località	Via Copernico n. 28
Comune	Pozzo d'Adda
Provincia	MI

3. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO

- 3.1** Istanza pervenuta l'8.01.2018 (prot. gen. Città metropolitana n. 3257);
- 3.2** Avvio del procedimento il 10.01.2018 (prot. gen. Città metropolitana n. 5603);
- 3.3** Verifica di non assoggettabilità alla V.I.A. non espletata perchè trattasi di variante non sostanziale;
- 3.4** Conferenze di servizi non sono state indette perchè trattasi di variante non sostanziale;
- 3.5** Sospensioni del procedimento dal 10.01.2018 (prot. gen. Città metropolitana n. 5603) al 26.01.2018 (prot. gen. Città metropolitana n. 20739);

4. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA:

- 4.1** FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

5. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE ATTIVITA'

L'area su cui insiste l'impianto occupa una superficie complessiva di 934 mq e risulta suddiviso nelle zone funzionali rappresentate nella tavola "Richiesta modifica Autorizzazione Impianto di recupero art. 208 d.lgs. 152/06 - Individuazione Aree" - tavola unica del dicembre 2017.

Il progetto in argomento prevede le seguenti modifiche/varianti all'autorizzazione di R.G. n. 629/2012 del 25.01.2012 e s.m.i.:

- eliminazione dell'operazione di deposito preliminare (D15) dalle aree identificate con le lettere A1, A2, B2 e C.

L'attività prevede la gestione di rifiuti non pericolosi da stoccare provvisoriamente in messa in riserva (R13) e da sottoporre a recupero presso il sito medesimo, o impianti terzi al fine di ottenere materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06. I rifiuti prodotti dall'attività vengono sottoposti alla messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15). Il progetto prevede l'utilizzo presso l'impianto di attrezzature che possano dar luogo ad emissioni in atmosfera.

6. Volume complessivo di rifiuti in stoccaggio provvisorio (R13, D15):

6.1 conferiti da terzi:

- 6.1.1** messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi: 4 mc;
- 6.1.2** messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi: 24 mc;
- 6.1.3** messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi: 400 mc;

6.2 derivanti dall'attività di trattamento:

- 6.2.1** messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) rifiuti non pericolosi: 164 mc;

7. I quantitativi massimi giornalieri ed annui di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero (R12, R5) sono pari a 1.200 tonnellate anno pari a 5 ton giorno quantitativo massimo;

8. l'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente e trattare nei cicli di recupero i seguenti rifiuti provenienti da terzi:

CER	P	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI			
				R13	R12	R5	D15
080317	*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	A1	X			
080409	*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	A1	X			
080121	*	residui di vernici o di sverniciatori	A1	X			
080111	*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	A1	X			
080501	*	isocianati di scarto	A1	X			
090111	*	macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 160601, 160602 o 160603	A1	X			
150110	*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	A1	X			
150111	*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	A1	X			
150202	*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	A1	X			
160211	*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	A1/A4	X			
160213	*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212	A1/A4	X			

Data 2 febbraio 2018

Protocollo 26421 fasc. 9.11/2010/1940

Pagina 3



Città
metropolitana
di Milano

CER	P	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI			
				R13	R12	R5	D15
160504	*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	A1	X			
160802	*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione (3) pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	A1	X			
160805	*	catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico	A1	X			
160807	*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	A1	X			
161101	*	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	A1	X			
161103	*	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	A1	X			
161105	*	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	A1	X			
191206	*	legno contenente sostanze pericolose	A1	X			
200121	*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	A1 / A4	X			
080318		toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317	A2 / C	X		X	
080410		adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080409	A2 / C	X			
080112		pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111	A2 / C	X			
090107		carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	A2 / C	X			
090108		carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	A2 / C	X			
090110		macchine fotografiche monouso senza batterie	A2 / C	X			
090112		macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 090111	A2 / C	X			
150101		imballaggi in carta e cartone	A2 / C	X			
150102		imballaggi in plastica	A2 / C / B2 / D3	X			
150103		imballaggi in legno	A2 / C / D3	X			
150104		imballaggi in metallo	A2 / C / B2 / D3	X			
150105		imballaggi in materiali compositi	A2 / C	X			
150106		imballaggi in materiali misti	A2 / C	X			
150107		imballaggi in vetro	A2 / C	X			
150109		imballaggi in materia tessile	A2 / C	X			
150203		assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	A2 / C	X			
160103		pneumatici fuori uso	B2	X			
160116		serbatoi per gas liquido	A2 / C	X			
160117		metalli ferrosi	A2 / C	X			
160118		metalli non ferrosi	A2 / C	X			
160119		plastica	A2 / C	X			
160120		vetro	A2 / C	X			
160214		apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	D1 / D2 / D3 / D4 / D5	X	X	X	
160216		componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	A2 / C / D1 / D2 / D3 / D4 / D5	X	X	X	
160304		rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303	A3	X			X
160306		rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305	A3	X			X
160505		gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 160504	A3	X			X

Data 2 febbraio 2018

Protocollo 26421 fasc. 9.11/2010/1940

Pagina 4



Città
metropolitana
di Milano

CER	P	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI			
				R13	R12	R5	D15
160801		catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)	A2 / C	X			
160803		catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	A2 / C	X			
160804		catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 160807)	A2 / C	X			
161102		rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161101	A2 / C	X			
161104		altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161103	A2 / C	X			
161106		rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105	A2 / C	X			
191001		rifiuti di ferro e acciaio	A2 / C	X			
191002		rifiuti di metalli non ferrosi	A2 / C	X			
191202		metalli ferrosi	A2 / C	X			
191203		metalli non ferrosi	A2 / C	X			
191204		plastica e gomma	A2 / C	X			
191205		vetro	A2 / C	X			
191207		legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	A2 / C	X			
191208		prodotti tessili	A2 / C	X			
191209		minerali (ad esempio sabbia, rocce)	A2 / C	X			
191210		rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)	A2 / C	X			
191201		carta e cartone	A2 / C	X			
200307		Rifiuti ingombranti	A2 / C	X			

9. l'impianto è autorizzato a stoccare provvisoriamente, secondo le specifiche e le limitazioni sotto riportate, i seguenti rifiuti decadenti dalle attività di recupero, destinati a trattamento finale presso impianti di terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI	
		R13	D15
080318	sovvalli (Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317)	X	X
080318	sovvalli (polveri derivanti dalle operazioni di pulizia delle cartucce)	X	X
150101	imballaggi in carta e cartone	X	X
150102	imballaggi in plastica	X	X
150104	imballaggi in metallo	X	X
150106	imballaggi in materiali misti	X	X
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso	X	X
160216	cavi (componenti rimossi da apparecchiature fuori uso)	X	X
191201	carta e cartone	x	x
191202	metalli ferrosi	X	X
191203	metalli non ferrosi	X	X
191204	plastica e gomma	X	X

I rifiuti sopraelencati non devono ritenersi esaustivi in quanto dall'impianto potrebbero generarsi, occasionalmente, altre tipologie non al momento individuabili.

10. presso l'impianto non si effettuano miscele.

11. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- 11.1** i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'Allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero /smaltimento finale. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
- 11.2** le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13, D15), di recupero (R12, R5) di rifiuti pericolosi e e non pericolosi dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate dalla planimetria "*Richiesta modifica Autorizzazione Impianto di recupero art. 208 d.lgs. 152/06 - Individuazione Aree - tavola unica del dicembre 2017*", mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;
- 11.3** prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
- 11.3.1** acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- 11.3.2** qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità".

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale. Le analisi devono essere effettuate applicando le metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale comunitario o internazionale.

METALLI FERROSI E NON FERROSI

- 11.4** sui rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi e da AEE, questi ultimi rientranti nelle categorie individuate dal d.lgs. 49/2014, deve essere sempre garantita la sorveglianza radiometrica, così come stabilito dall'art. 77 del decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e s.m.i. e nel rispetto delle modalità stabilite dall'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 56671 del 20.06.1997 e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14 luglio 1997) o di successive regolamentazioni regionali e nel rispetto delle norma UNI 10897:2013;
- 11.5** il ritiro dei rifiuti metallici può avvenire a condizione che presso l'impianto vengano attuate le seguenti prescrizioni:
- 11.5.1** l'azienda svolga l'attività di sorveglianza radiometrica sui rifiuti in ingresso secondo procedure predisposte o almeno approvate da un Esperto Qualificato in Radioprotezione di secondo o terzo grado (ex art. 77 D.Lgs.230/95) secondo quanto previsto dalla Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità;
- 11.5.2** la procedura di cui sopra deve contenere almeno i seguenti elementi:
- 11.5.2.1** descrizione della strumentazione utilizzata (tipologia portatile o fissa e caratteristiche tecniche, periodicità, modalità di svolgimento e di registrazione delle verifiche di buon funzionamento, solo per gli strumenti portatili: periodicità e modalità di registrazione delle operazioni di taratura);
- 11.5.2.2** ruoli e responsabilità del personale addetto ai controlli;

- 11.5.2.3** modalità e periodicità di formazione e addestramento di tale personale;
- 11.5.2.4** modalità di svolgimento dei controlli;
- 11.5.2.5** criteri per la valutazione dell'esito di ciascun controllo (inclusa la definizione di "anomalia radiometrica");
- 11.5.2.6** modalità di registrazione dell'esito dei controlli;
- 11.5.2.7** tutti gli elementi di cui ai punti precedenti devono essere conformi ai requisiti della norma UNI 10897;
- 11.5.3** sia sempre presente idoneo strumento di rilevazione della radioattività. Al riguardo deve essere garantita la costante funzionalità e manutenzione del rilevatore di radioattività. Dovrà pertanto essere tenuta presso l'impianto documentazione attestante l'avvenuta periodica manutenzione e calibrazione;
- 11.5.4** vi sia personale adeguatamente istruito e formato per l'uso dello stesso;
- 11.5.5** sia stata predisposta procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, da tenere presso l'impianto, elaborata secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e previsto dal "Piano d'intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della Città Metropolitana di Milano" del 12.12.2008, predisposta dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52, che comunque dovrà essere integrata con i seguenti elementi e prescrizioni:
 - 11.5.5.1** individuazione degli operatori coinvolti nella gestione dell'anomalia e delle loro responsabilità
 - 11.5.5.2** azioni da svolgere per verificare e confermare l'anomalia, per caratterizzarne l'entità e per mettere in sicurezza l'intero carico o parte di esso
 - 11.5.5.3** criteri e modalità di attivazione dell'Esperto Qualificato da parte dell'azienda; la procedura dovrebbe prevedere azioni differenziate in funzione del livello di allarme rilevato, secondo una gradualità di intervento stabilita dall'Esperto Qualificato;
 - 11.5.5.4** valutazione preliminare del rischio per gli operatori coinvolti nelle suddette operazioni, da parte dell'Esperto Qualificato;
 - 11.5.5.5** dovranno essere specificati i criteri per stabilire la positività al controllo del carico (Inclusa la definizione di anomalia radiometrica);
 - 11.5.5.6** dovrà essere adottato un registro/sistema dedicato (ove indicare le verifiche radiometriche effettuate e specificando la modalità di tenuta delle registrazioni), al fine di poter effettuare la rintracciabilità dei dati ai fini di eventuali verifiche, come previsto, per quanto applicabile, dal punto 5 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 20.06.1997, n. 57671;
 - 11.5.5.7** dovranno essere indicate in planimetria l'area destinata alla sosta del carico durante le verifiche e quella eventualmente dedicata allo stoccaggio del materiale contaminato in attesa di avvio ad altri impianti. L'iter deve essere conforme a quanto previsto dal sopraccitato Piano di intervento redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52;
 - 11.5.5.8** indicazione degli Enti ai quali inviare tutte le comunicazioni in caso di effettivo ritrovamento di una sorgente radioattiva o di materiale radiocontaminato, secondo quanto previsto nei piani prefettizi provinciali per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti orfane nonché quanto disposto dall'art. 25 e dall'art. 100 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.;

- 11.5.6** in merito agli Organi da allertare in caso di ritrovamento di un carico contaminato, dovranno essere allertati i seguenti Enti: Prefetto, A.R.P.A., VV.FF. e A.T.S. come indicato nell'art. 157 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal d.lgs. 23/2009, dovrà essere informata anche la Città Metropolitana di Milano. Inoltre il ritrovamento deve essere anche segnalato immediatamente alla più vicina Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 230/95. Le procedure presentate quindi dovranno prevedere anche un modello per l'eventuale comunicazione previsto dalla normativa vigente;
- 11.5.7** copia del registro per le verifiche radiometriche e copia dell'eventuale comunicazione in caso di ritrovamento di materiali contaminati, dovranno essere trasmessi alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.T.S. ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti.
Il suddetto protocollo dovrà essere revisionato a seguito di mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili, dando tempestiva comunicazione agli Enti competenti per legge ed alla Città Metropolitana di Milano, al Dipartimento A.R.P.A. ed all'A.T.S. territorialmente competenti;
- 11.5.8** Le procedure di cui sopra devono essere sottoposte a revisione anche a seguito di un periodo di sperimentazione e ogni qualvolta sia ritenuto utile e necessario dai soggetti interessati o dagli organi competenti, oltre che sulla base di eventuali aggiornamenti normativi intervenuti a seguito della redazione delle procedure stesse.
- 11.5.9** nell'eventualità che durante le fasi di accettazione del rifiuto la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure suesposte predisposte secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95, 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, dando immediata comunicazione agli Enti competenti;

RAEE

- 11.6** per i RAEE non pericolosi, così come definiti dal d.lgs. 49/2014, l'Impresa, presso l'impianto può effettuare esclusivamente operazioni di messa in riserva (R13);
- 11.7** la recinzione dell'impianto deve essere costantemente sottoposta a manutenzione;
- 11.8** l'impianto deve essere dotato di:
- bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati;
 - adeguato sistema di canalizzazione a difesa delle acque meteoriche esterne;
 - adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche con separatore delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento;
 - adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose, deve essere garantita la presenza di decantatori e di detersivi-sgrassanti;
 - superfici resistenti all'attacco chimico dei rifiuti;
 - copertura resistente alle intemperie per le aree di conferimento, di messa in sicurezza, di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche e dei pezzi smontati e dei materiali destinati al recupero;
 - container adeguati per lo stoccaggio di pile, condensatori contenenti PCB/PCT e altri rifiuti pericolosi come rifiuti radioattivi;
- 11.9** i settori di conferimento e di stoccaggio dei RAEE dismessi e di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche, da sottoporre ad operazioni di trattamento presso impianti terzi, devono essere provvisti di superfici impermeabili con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta;

11.10 i settori di conferimento e di stoccaggio dei RAEE dismessi devono essere provvisti di superfici impermeabili con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta;

11.11 la raccolta e lo stoccaggio provvisorio (R13) dei RAEE da sottoporre ad operazioni di trattamento presso impianti di terzi deve essere effettuata adottando criteri che garantiscono la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico come previsto dal punto 1 dell'Allegato VII del d.lgs. 49/2014, e in particolare:

11.11.1 le apparecchiature RAEE non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero, in particolare devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso di frigoriferi, congelatori, condizionatori, ecc., per evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer. Le sorgenti luminose di cui al punto 5 dell'allegato II del d.lgs. 49/2014, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità;

11.12 la movimentazione dei RAEE deve avvenire:

- utilizzando idonee apparecchiature di sollevamento;
- rimuovendo eventuali sostanze residue rilasciabili dalle apparecchiature stesse;
- assicurando la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
- mantenendo l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
- evitando operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza;
- utilizzando modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto;

11.13 il settore di stoccaggio delle apparecchiature dismesse deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di trattamento a cui le apparecchiature sono destinate, nel caso di apparecchiature contenenti sostanze pericolose, tali aree devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;

11.14 nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse;

11.15 l'impianto riguardo alla movimentazione, allo stoccaggio delle apparecchiature e dei rifiuti da esse derivanti, deve essere gestito in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;

11.16 devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;

TONER E CARTUCCE INKJET

11.17 per la conformità del ciclo di trattamento delle cartucce di toner e/o inkjet e le modalità di controllo della qualità dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti ottenuti dal ciclo di trattamento anche in relazione a quanto stabilito dall'art. 184-ter del d.lgs 152/2006, l'Impresa deve dotarsi di protocollo che prevede che:

11.17.1 i processi di lavorazione prevedono la sola pulizia esterna di cartucce e toner mediante aspirazione esterna;

11.17.2 i prodotti ottenuti dal processo di recupero di rifiuti non pericolosi (cartucce esauste di toner e ink jet) consistono in cartucce di stampa selezionate e confezionate che vengono

commercializzate con aziende che operano nella filiera della rigenerazione delle cartucce; la documentazione di accompagnamento avviene con DDT;

11.17.3 le cartucce recuperate corrispondono alle specifiche contrattuali indicate dal cliente ed in ogni caso possiedono i seguenti requisiti minimi:

11.17.3.1 sono integre e senza pezzi rotti o danneggiati;

11.17.3.2 non hanno subito alcun tipo di smontaggio;

11.17.3.3 è accettata la presenza di tracce residue di polvere all'esterno;

11.17.3.4 è accettata la presenza di polvere all'interno;

11.17.3.5 vengono separate per marca e, ove richiesto dal cliente, anche per articolo e/o modello, con sacchetto singolo ove necessario (ad esempio per contenere eventuali polveri residue);

11.17.4 le cartucce trattate aventi i requisiti di cui al precedente punto 3. sono considerate non più rifiuti in quanto assolvono alle condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d), comma 1, art. 184-ter del d.lgs 152/2006, in quanto:

11.17.4.1 sono utilizzate per scopi specifici (rigenerazione);

11.17.4.2 sono richieste dal mercato;

11.17.4.3 vengono commercializzate secondo listini che ne definiscono requisiti tecnici standard;

11.17.4.4 vengono rigenerate ad opera di aziende che rispettano le normative ambientali previste dagli Stati nelle quali operano (es. territorio italiano autorizzate ai sensi del d.lgs 152/2006);

VARIE

11.18 il deposito degli pneumatici deve essere effettuato al coperto/sotto idonea copertura al fine di evitare ristagni d'acqua, causa di sviluppo di insetti molesti;

11.19 il ritiro, lo stoccaggio provvisorio presso l'impianto, di rifiuti contenenti o contaminati da amianto nelle varie forme, come meglio identificati nei CER riportati nella tabella al precedente punto, è subordinato al preventivo ottenimento di approvazione o di autorizzazione sanitaria, da parte del Servizio dell'A.S.L. territorialmente competente, di specifica procedura gestionale elaborata dall'Impresa;

11.20 tutte le operazioni eseguite sui rifiuti contenenti amianto conferiti all'impianto, fatti salvi il rispetto degli adempimenti ed obblighi di competenza della A.S.L. territorialmente competente, dovranno rispettare quanto previsto e stabilito dalla legge 257/2002 e dal d.lgs. 81/08 e dalle successive norme e regolamenti nazionali e regionali;

11.21 al fine di consentire l'aggiornamento dei registri di cui all'art. 5 della l.r. 17/2003, l'Impresa deve comunicare, con cadenza annuale e secondo le modalità previste dalla specifica regolamentazione, all'A.S.L. territorialmente competente ed alla Città Metropolitana di Milano i quantitativi di rifiuti contenenti amianto ritirati presso l'impianto;

11.22 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano ed al Comune territorialmente competente;

11.23 lo stoccaggio provvisorio ed il trattamento presso l'impianto, di rifiuti costituiti da serbatoi per gas liquido (CER 160116) può avvenire esclusivamente se gli stessi vengono conferiti già bonificati,

Data 2 febbraio 2018
Protocollo 26421 fasc. 9.11/2010/1940
Pagina 10



inertizzati ed aperti, ed accompagnati, unitamente ai documenti di trasporto previsti dalla normativa rifiuti, da distinta predisposta dal produttore/detentore che li identifica chiaramente, contenente altresì dichiarazione di avvenuta esecuzione delle sopraccitate operazioni;

- 11.24** per i rifiuti pericolosi contenenti amianto identificati con CER 150111*, l'Impresa può effettuare esclusivamente lo stoccaggio provvisorio (D15), quest'ultimo limitato al miglioramento delle caratteristiche di tenuta degli imballaggi di confezionamento sulle partite conferite all'impianto, così da aumentare le condizioni di sicurezza sia igienico-sanitaria, sia ambientale; è vietata la rimozione dei materiali di confezionamento impiegati sui rifiuti al momento del confezionamento presso il sito di produzione; tutti gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto di quanto previsto dalla norme in materia di tutela della salute dei lavoratori e nel rispetto di quanto prescritto ai precedenti. Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto di quanto previsto dalla norme in materia di tutela della salute dei lavoratori;
- 11.25** per l'accettazione dei rifiuti urbani, soggetti a privativa pubblica ai sensi dell'art. 198 comma 1 del d.lgs. 152/2006, la ditta dovrà dimostrare di aver stipulato specifici contratti con i soggetti titolari del servizio pubblico.
- 11.26** le sostanze e i componenti devono essere destinati a smaltimento o recupero senza creare rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente;
- 11.27** deve essere evitato il deposito e/o lo scarico all'aperto di rifiuti o materiali che possano rilasciare sostanze contaminanti per dilavamento delle acque meteoriche;
- 11.28** il quantitativo dei rifiuti e/o materiali in deposito non dovrà superare i quantitativi oltre i quali vigono gli obblighi di Prevenzione Incendi;

12. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

L'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, unito al presente a costituirne parte integrante, contiene le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
Dr. Piergiorgio Valentini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Il Responsabile del procedimento: Dr. Piergiorgio Valentini

Responsabile dell'istruttoria (al quale rivolgersi per informazioni sull'istruttoria della pratica): Dott.ssa Tiziana Luraschi